



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Consta di n. 20 (venti) articoli

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 22.12.2006

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Renato Bonomo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Senzio Barone)

Art.1
Fondamento della tassa

- 1 La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del D.Lgs, n. 507 del 15 Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme in esso richiamate e dal presente Regolamento.
- 2 Agli effetti del presente Regolamento, per “Tassa” e per “Decreto” si intendono rispettivamente la “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “ e “Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507”.

Art.2
Oggetto della Tassa

- 1 Per rifiuto in genere si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono o di cui, comunque, il produttore intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi.
- 2 Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in fabbricati, abitazioni, aree scoperte, in altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio (uffici, mense, cucine, servizi per il personale) o di carattere produttivo (con esclusione dei residui derivanti dalle sale di lavorazione industriale) dichiarabili assimilabili o assimilati per legge agli urbani (es. depositi, magazzini, superfici di carico e scarico e di movimentazione di materie prime, ecc.), oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.);
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati e da altri insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.);
- 3 Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani interni, oltre agli accessori per l’informatica, anche quei rifiuti speciali, indicati al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 di cui all’art. 5 D.P.R. del 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3
Presupposti della Tassa – Principi generali

- 1 La Tassa è dovuta, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
- 2 Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori più vicini.

- La Tassa è comunque dovuta nella misura stabilita dal presente Regolamento.
- 3 La Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile della Tassa per l'espletamento dei compiti di cui all'art.74 del Decreto.
- 4 Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Art.4 **Esclusioni della Tassa**

- 1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati stabilmente come quelli:
- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per deposito di legna, carbone e simili;
 - nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio di merci e/o materiali ai fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio od altra attività che possa produrre rifiuti;
 - nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - i locali delle case coloniche ed i fabbricati rurali, non destinati ad uso abitativo ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola.
- 2 Non è soggetta alla Tassa la parte della superficie dei locali e delle aree, ove per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione si producono di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, in base alle norme vigenti, i produttori stessi.
- 3 Non sono soggetti inoltre, alla Tassa i locali e le aree:
- a) per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore, ristrutturazioni e casi simili;
 - b) perché non utilizzati per l'intero anno in quanto chiusi e privi di qualsiasi arredo.
- 4 **Non sono inoltre soggetti alla Tassa:**
- **i locali e le aree adibiti ad uffici comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;**
 - **gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre professioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali locali ed aree scoperte annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto significando che per edifici della Chiesa ove viene svolta la funzione religiosa, sono da intendersi anche le sacrestie e gli oratori, ai sensi dell'art. 16 della legge 222/85 e successive modifiche ed integrazioni.**
- Le dichiarazioni degli interessati devono essere corredate da apposite planimetrie con l'indicazione della effettiva destinazione dei singoli locali, fatto salvo l'eventuale successivo accertamento da parte dell'Ufficio competente.**
- 5 Sono altresì esclusi dalla tassa quei locali ed aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:
- norme legislative o regolamentari;
 - ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 6 Le circostanze di non assoggettabilità della Tassa devono essere indicate nella denuncia o originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili od ad idonea documentazione.

Art.5
Soggetti passivi e responsabili del tributo

- 1 Soggetto passivo della tassa è chiunque occupi o detenga locali od aree scoperte di cui all'art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2 La Tassa relativa a locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, deve essere assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
- 3 Per i condomini ed i centri commerciali integrati, l'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile di cui al comma 1, sono obbligati a presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree.
Per gli anni successivi tale obbligo sussiste solo per variazioni intervenute.

Art.6
Denuncia originaria o di variazione

- 1 I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa di cui al comma 2 dell'art. 5 devono presentare presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia originaria dei locali ed aree, assoggettabili alla Tassa, siti nel territorio del Comune.
- 2 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario sussiste l'obbligo di denunciare, con le medesime modalità e nel termine di cui al primo comma, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati indicati nella denuncia.
- 3 Non sono valide ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
- 4 La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - codice fiscale e generalità dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi;
 - indirizzo di residenza e quello dell'abitazione principale del nucleo familiare o della convivenza;
 - partita I.V.A., denominazione sociale, luogo e data di costituzione delle persone giuridiche;
 - codice fiscale e generalità del rappresentante legale della società, ente o associazione;
 - ubicazione completa, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
 - data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree.
- 5 La dichiarazione deve essere sottoscritta o presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 6 L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 7 Le circostanze di assoggettabilità della Tassa, di cui all'art.4 commi 1 e 3, devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e dimostrate con riferimento ad elementi obiettivi rilevabili in maniera diretta od attraverso documentazione atta a consentire all'Ente impositore l'effettivo riscontro. In particolare, la condizione di non

utilizzo di cui all'art. 4 lett.b) deve essere comprovata da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

- 8 Per ottenere la detassazione di cui all'art. 4 comma 2 gli interessati debbono produrre: planimetria catastale – oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato – dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione della superficie ove si producono i rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto stipulato con una ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti.

Art.7

Denuncia di cessazione

- 1 I soggetti passivi ed i responsabili della Tassa debbono comunicare al Comune, tramite apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nel corso dell'anno, con indicazione della data e del motivo della cessazione.
- 2 La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto – fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune – allo sgravio od al rimborso della Tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
- 3 In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso per le annualità successive:
- a) se presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto i tributo tramite pubblicazione dello stesso e dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;
 - b) per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, a seguito di denuncia o di accertamento di ufficio.
- 4 Ai fini della denuncia di cessazione vale quanto disposto dal precedente art. 6 comma 3.

Art.8

Modalità di presentazione delle denunce

- 1 Le denunce – originarie, di variazione, di cessazione – debbono essere prodotte su appositi moduli messi a disposizione dal Comune e presentate presso gli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, che ne rilasciano ricevuta. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale;
- 2 In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche riguardanti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia con le modalità e nel termine previsti dal precedente art. 6 fermo restando l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art.9

Commisurazione della Tassa e delle superfici tassabili

- 1 La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.
- 2 L'unità di superficie per il calcolo della Tassa è il metro quadrato. Per i locali la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono;

nel calcolo totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 sono escluse, mentre quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art.10 Tariffe

- 1 La Giunta Comunale delibera, non oltre il 30 dicembre di ogni anno, le tariffe della Tassa da applicarsi nell'anno successivo. A tal fine entro il primo dicembre di ciascun anno, gli uffici comunali preposti o la ditta appaltatrice, qualora il servizio sia affidato a terzi, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale la previsione del servizio per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art. 61 comma 3 del decreto.
- 2 Nella determinazione delle tariffe il Comune opera in modo che il gettito complessivo del tributo sia compreso fra i limiti minimo e massimo del costo annuale del servizio previsti dalla vigente normativa. Il gettito della tassa da assumere al fine della copertura del costo, è quello della Tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate e sgravate relative all'esercizio medesimo, e degli oneri diretti di riscossione. Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
- 3 Se nel termine di cui al precedente comma 1, non vengono adottate le nuove tariffe, per l'anno successivo si intendono confermate quelle in vigore.

Art.11 Riduzioni

- 1 La Tassa è ridotta del 60% se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio di attività dell'utente, non risulta essere svolto, oppure viene effettuato in grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, con riferimento alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, tale da non consentire all'utente di usufruire agevolmente de servizio stesso. Ai fini della riduzione, le violazioni del regolamento del servizio di raccolta di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi, non dà diritto all'esonero od alla riduzione della Tassa. Se il mancato svolgimento del servizio perdura, causando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, riconosciuta dalla competente Autorità Sanitaria in base alle vigenti norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con conseguente diritto allo sgravio od al rimborso, dietro domanda documentata, di una quota della tassa rapportata al periodo di interruzione, che non può superare comunque, la percentuale stabilita al comma precedente. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate e la richiesta deve essere presentata – a pena di decadenza – entro 30 giorni dal momento in cui sono venute meno le circostanze stesse. Il riscontro delle circostanze di cui agli stessi commi è effettuato dal Comune anche tramite Azienda o la Ditta appaltatrice che gestisce il servizio di nettezza urbana.

Art.12
Agevolazioni

1 **Ai residenti nel Comune il cui nucleo familiare sia composto da una sola persona è concessa, a domanda, la riduzione della tassa di “categoria 1[^] - abitazioni provate” nella misura del 35%. L’agevolazione spetta alle seguenti condizioni:**

- **nell’unità abitativa non devono convivere altri ospiti permanenti;**
- **il soggetto richiedente non deve possedere un reddito lordo superiore ad € 18.0000,00 annuo, desunto dall’ultima dichiarazione ai fini IRPEF.**

La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti commi, deve essere dichiarata dall’interessato del Comune, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e produce, a decorrere dalla variazione intervenuta, la cessazione dell’agevolazione. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno. E’ ammessa l’autocertificazione ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 13
Classificazione categorie.

1 Agli effetti della commisurazione della Tassa, i locali e le aree coperte tassabili sono così classificati:

- CAT 1. ABITAZIONI PRIVATE
- CAT.2 ALBERGHI-ALBERGHI DIURNI-RESIDENCE
CASE DI RIPOSO
- CAT.3 SUPERMERCATI – GRANDI COMPLESSI
COMMERCIALI-MAGAZZINI DI VENDITA
ALL’INGROSSO
- CAT.4 GRANDI COMUNITA’ IN GENERE-COLLEGI
A SCOPO DI STUDIO-EDUCATIVI E SIMILI.
- CAT.5 TEATRI-CINEMATOGRAFI-SALE DA CONCERTO-
SALE DA BALLO-RITROVI E SIMILI ANCHE ALL’APERTO-
CIRCOLI E SALE DA GIOCO
- CAT.6 STUDI PROF.LI IN GENERE(medici,legali,tecnici,ecc.)
LABORATORI DI ANALISI MEDICHE E CLINICHE
-UFFICI COMMERCIALI-UFFICI INDUSTRIALI, DI
RAPPRESENTANZA E SIMILI
- CAT.7 OSPEDALI-ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI
(limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali
tossici e nocivi)
- CAT.8 ESERCIZI COMM.LI CON CONSUMO SUL POSTO-
RISTORANTI-TRATTORIE-ROSTICCERIE-BAR-OSTERIE ED ALTRI
SIMILARI
- CAT.9 ESERCIZI COMM.LI PER LA VENDITA DI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI, PER LA VENDITA DEI FIORI-CHIOSCHI
IN GENERE, OVUNQUE UBICATI-BANCHI DI VENDITA
ALL’APERTO
- CAT.10 ESERCIZI COMM.LI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

NON CONSIDERATI IN ALTRE CATEGORIE-ESPOSIZIONE
E /O VENDITA DI AUTO,MOTOCICLI-NATANTI-RIVENDITA
DI GIORNALI

- CAT.11 STABILIMENTI INDUSTRIALI E LABORATORI DI
ATTIVITA' ARTIGIANA
- CAT.12 IMPIANTI SPORTIVI-PLATEE PER GLI SPETTACOLI
ALL'APERTO-CAMPINGS (Tutte le aree scoperte,escluse
quelle destinate alle attrezzature accessorie-bar,ristoranti,ecc.-
le quali sono tassate applicando le tariffe previste per le
rispettive destinazioni, solo se provviste di licenze)
- CAT.13 SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
- CAT.14 UFFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI
CASERME MILITARI-STAZIONI FERROVIARIE E
ASSIMILABILI-CABINE TELEFONICHE E SIMILI-
MUSEI-RACCOLTE ARTISTICHE E SCIENTIFICHE
(solo per esposizioni e mostre senza destinazione di
vendita)
- CAT.15 ASSOCIAZIONI-COMUNITA'ED ISTITUZIONI DI
NATURA ESCLUSIVAMENTE RELIGIOSA-ASS.NI
ED IST.NI POLITICHE-ASS.NI ED IST.NI SINDACALI-
ASS.NI ED ISTITUZIONI SPORTIVE-ASS.NI ED IST.NI
DEI COMBATTENTI-ASS.NI ED IST.NI D'ARMA E SIMILI-
ASS.NI ED IST.NI A SCOPI SOCIALI
- CAT.16 ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO-COMUNITA'
RELIGIOSE AVENTI SCOPO DI ASSISTENZA-ALTRE
COMUNITA' AVENTI SCOPO DI ASSISTENZA
- CAT.17 ISTITUTI DI CREDITO-BANCHE -ISTITUTI DI ASS.NI-
AGENZIE DI VIAGGIO- E D'AFFARI;
- CAT.18 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E STAZIONI DI
SERVIZIO-AUTORIMESSE-AREE DESTINATE A
PARHEGGIO DI AUTOVEICOLI A PAGAMENTO
(per l'intera area coperta e scoperta)
- CAT.19 MAGAZZINI DI DEPOSITO MERCE E SIMILI (quasi
Costantemente chiusi, senza vendita al pubblico)
- CAT.20 AREE SCOPERTE DESTINATE AD USI DIVERSI DA QUELLI
SOPRA INDICATI

Nel computo delle superfici vanno considerati tutti i vani a qualsiasi uso adibiti e comunque interessati, direttamente od indirettamente, all'esercizio delle rispettive attività.

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una categoria sopra elencata.

Art.14

Funzioni di accertamento e di controllo del Comune

- 1 Il Comune tramite gli uffici preposti alla gestione del tributo, esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa.
- 2 Ai fini delle azioni di controllo ed accertamento, il Comune può richiedere ai soggetti di cui al precedente art.5:
- l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - la copia della planimetria catastale – o planimetria sviluppata da tecnico abilitato – dei locali ed aree con l'indicazione del loro utilizzo;
 - dati e notizie relativi agli occupanti o detentori dei locali ed aree oggetto della tassazione a mezzo questionario da restituire debitamente firmato e sottoscritto;
 - ogni altro atto o documento ritenuto necessario.
- 3 Agli stessi fini sopra indicati, il Comune può utilizzare dati o notizie legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad Enti o Uffici Pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 4 I dipendenti degli uffici comunali preposti alla gestione del tributo, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili, ai sensi dell'art. 73 comma 2 del decreto. Il Comune, ove sia in grado di provvedere autonomamente all'azione di accertamento, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici, ai sensi dell'art.71 comma 4 del Decreto.
- 5 In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento di ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 6 In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
- 7 Gli avvisi di accertamento, d'ufficio ed in rettifica, riporteranno tutti gli elementi e le indicazioni stabilite dal decreto.
- 8 Qualora il Funzionario Responsabile di cui al successivo art.14, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo e riformarlo, previa comunicazione dell'interessato.

Art.15 **Sgravi e rimborsi**

- 1 Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal Decreto e da presente regolamento.
- 2 Lo sgravio e l'eventuale rimborso della Tassa non dovuta nel caso in cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 è predisposto dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare – a pena di decadenza – entro sei mesi dalla notifica del ruolo, tramite pubblicazione dello stesso, in cui è iscritto il tributo.
- 3 L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
- 4 Eventuali rimborsi di tassa dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esami di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
- 5 **Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse nella misura fissata nell'art. 35 del regolamento generale delle entrate, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui è stato eseguito il pagamento.**

Art. 16
Tassa giornaliera di smaltimento

- 1 Coloro che occupano o detengono con o senza autorizzazione per un periodo inferiore a sei mesi ed in modo non ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono soggette alla Tassa in base a tariffa giornaliera. Ai fini sopra indicati si considerano soggette alla Tassa giornaliera di smaltimento, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusioni del tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
 - fiere e mercati non ricorrenti;
 - vendite occasionali di merci di qualsiasi genere;
 - banchi di vendita in occasione di particolari festività, ecc.
- 2 La Tassa giornaliera è calcolata con riferimento alla Tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla corrispondente o similare categoria di classificazione, maggiorata di un importo percentuale del 50%
- 3 L'obbligo di denuncia si considera assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da eseguire contestualmente a quello del **canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione del **Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, il predetto versamento andrà effettuato sul conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del Comune essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al Concessionario del servizio **Cosap**; in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto. In mancanza di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'obbligo di denuncia è assolto tramite versamento diretto.
- 4 Nel caso di uso di fatto, la Tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 5 Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le disposizioni relative alla tassa annuale.

Art. 17
Riscossione e contenzioso

- 1 La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dal Decreto;
- 2 La riscossione è iscritta a ruolo principale, prevista generalmente in quattro rate ordinarie, ha inizio con la rata in scadenza il 10 aprile.
- 3 **La riscossione della Tassa iscritta a ruolo principale può anche essere suddivisa anche in più od in meno di quattro rate, previa deliberazione della Giunta Comunale.**
- 4 I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico tributario fino ad otto rate, ai sensi dell'art. 72 comma 3 del Decreto, non possono essere invocati ove sussista il periodo di perdita del credito.
La ripartizione del carico è disposta con atto del Funzionario Responsabile.
- 5 Le controversie concernenti la Tassa sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale – in primo grado – ed a quella regionale – in secondo grado - con le modalità e nei termini di cui al D.Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.18
Sanzioni

- 1 **Per quanto riguarda le sanzioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli articoli da 17 a 24 e da 36 a 46 del regolamento generale delle entrate, in materia di ravvedimento, cause di non punibilità e di accertamento con adesione.**

Art.19
Abrogazioni

- 1 E' abrogata ogni precedente disposizione in materia, incompatibile con il presente regolamento.

Art.20
Norme di rinvio

- 1 Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia.
- 2 Nella fase di prima applicazione, di cui al secondo comma dell'art.12, il termine per la presentazione delle richieste di riduzione della tassa è fissato al 28.02.2007 anziché al 20.01.2007.